

REGOLAMENTO PER IL TIROCINIO ASSISTITO
ex art. 4 comma 3 lett. B) ed art. 8 D.M. 180/2010

Il Dipartimento,

al fine di garantire un corretto svolgimento dell'attività di tirocinio ed un controllo sulla qualità e sull'effettivo svolgimento dello stesso, dispone quanto segue:

Art. 1

Obbligo di Tirocinio

I Mediatori iscritti presso il Dipartimento OdM Ordine Avvocati della Spezia sono tenuti a comunicare al responsabile ogni due anni decorrenti dalla data di iscrizione nell'Elenco dei Mediatori, l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento mediante tirocinio, secondo le modalità stabilite nel presente regolamento.

In mancanza l'OdM provvederà a darne comunicazione al Responsabile del Registro e, contestualmente, a cancellare l'interessato dall'Elenco dei Mediatori per mancanza del requisito prescritto dall' art. 4 comma 3 lett. B) D.M. 180/2010.

Art. 2

Destinatari

Possono effettuare attività di tirocinio presso l'OdM La Spezia esclusivamente i mediatori iscritti all'Ordine degli avvocati della Spezia che siano in regola con il pagamento delle quote annuali.

Il segretario del Dipartimento, valutata l'adeguatezza della struttura e dell'organizzazione interna, può essere consentire il tirocinio anche a mediatori iscritti presso altri organismi, sempre che ciò non pregiudichi il prioritario interesse dei mediatori OdM La Spezia allo svolgimento della pratica.

Art. 3

Attività di tirocinio

L'attività di tirocinio è orientata all'apprendimento della funzione professionale di mediatore, con conseguente necessità di una conoscenza diretta della procedura seguita e degli atti contenuti nel

fascicolo (tramite visione, ma senza estrazione copia), nel rispetto della tutela dei dati sensibili.

Art. 4

Modalità espletamento tirocinio

Per ogni procedura di mediazione la segreteria assegnerà – secondo un sistema di rotazione informatizzato – un tirocinante.

Il mediatore incaricato della procedura è responsabile del tirocinio e può, in aggiunta a quello già designato, indicare un ulteriore tirocinante, dandone avviso alla segreteria al fine di acquisire il necessario consenso del responsabile OdM. In ogni caso il numero massimo di tirocinanti presenti in ciascuna sessione non può essere superiore a due.

Il tirocinante è tenuto ad astenersi dalla partecipazione alla procedura, nonché dall'accesso ai documenti ed atti della procedura, qualora sussistano le incompatibilità già prescritte dal Regolamento per l'accettazione dell'incarico da parte del Mediatore. L'astensione deve essere comunicata per iscritto alla segreteria almeno gg 5 prima della tenuta del primo incontro di mediazione. Le parti interessate alla procedura possono, dandone avviso alla segreteria, negare il consenso alla partecipazione del tirocinante.

Il tirocinante ha agli stessi obblighi di riservatezza del mediatore e svolge il tirocinio gratuitamente. Nulla è dovuto dall'OdM, dalle parti e dal mediatore al tirocinante.

Art. 5

Annotazioni di tirocinio.

I tirocinanti debbono annotare, in forma libera, le procedure (almeno venti nel biennio) cui hanno assistito, con l'indicazione delle parti, del numero di procedimento, della data del primo incontro e dell'esito.

In calce ad ogni procedura annotata dal tirocinante il mediatore dovrà apporre la propria sottoscrizione a validazione di quanto annotato e quale attestazione del corretto svolgimento del tirocinio. Nel verbale di mediazione dovrà parimenti essere segnalata la eventuale presenza di tirocinanti.

Le annotazioni debbono essere esibite alla scadenza del biennio all'OdM, unitamente ad un'autocertificazione attestante la veridicità delle informazioni ivi contenute, onde consentire alla segreteria di effettuare le necessarie verifiche nei modi ritenuti più opportuni.

Art. 6

Il Dominus

Il mediatore iscritto presso l'OdM è tenuto a svolgere la funzione di dominus quando è incaricato di una procedura di mediazione.

Il mediatore che si rifiuta di adempiere all'incarico di dominus è cancellato dall'elenco dei Mediatori dell'OdM.

Il dominus:

- vigila sul corretto andamento del tirocinio durante lo svolgimento della procedura e disciplina la presenza dei tirocinanti durante l'incontro di mediazione;
- istruisce il procedimento di mediazione dando ai tirocinanti le informazioni necessarie ad una corretta conoscenza della controversia;
- dà formalmente atto, nei verbali delle mediazioni, della presenza dei tirocinanti e della eventuale opposizione delle parti alla loro presenza;
- sottoscrive le annotazioni dei tirocinanti;

Il dominus svolge la sua funzione a titolo gratuito.

Il dominus è responsabile del corretto svolgimento del tirocinio da parte dei tirocinanti assegnati alle mediazioni di cui è incaricato.

Art. 7

Tirocinio presso altri organismi


Lo svolgimento del tirocinio può avvenire presso le sedi OdM La Spezia (ivi comprese quelle concordate dalle parti e diverse dai luoghi istituzionali), nonché presso gli altri Organismi iscritti nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

In quest'ultimo caso il tirocinante è tenuto comunque a compilare le annotazioni secondo i criteri di cui all'art. 5 del presente regolamento riportando anche il numero di iscrizione dell'Organismo interessato.

Il presente regolamento è stato **approvato con delibera 28.09.2012** del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Spezia e con delibera, in pari data, del Dipartimento Organismo di Mediazione Ordine Avvocati La Spezia.

Il Presidente Avv. Alessandro CARDOSI

Il Segretario Avv. Carmelo Maurizio SERGI

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is for Alessandro Cardosi, and the bottom signature is for Carmelo Maurizio Sergi. The signatures are written in a cursive, flowing style.